

LXVII.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 15 MAGGIO 1891

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Discussione del disegno di legge per provvedimenti contro la *Diaspis Pentagona*.

RUBINI, CASATI, PRINETTI, CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, ZUCCONI, CUCCHI L., SONNINO, SUARDI GIANFORTE, LEVI, PONTI ed ERCOLE prendono parte alla discussione.

Discussione del disegno di legge sull'abolizione della servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima).

ZUCCONI, LUCIANI e CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, prendono parte alla discussione.

Approvansi i disegni di legge per la conservazione del palazzo di S. Giorgio a Genova, e per autorizzare alcune Province ad eccedere il limite della sovrainposta.

La seduta comincia alle 10,10 antimeridiane.

Discussione del disegno di legge per provvedimenti contro la « *Diaspis Pentagona*. »

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per provvedimenti contro la *Diaspis Pentagona* (malattia del gelso). Onorevole ministro di agricoltura e commercio, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione?

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Accetto.

Presidente. Sta bene. Si dia lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge (V. Stampato n. 92-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rubini. Arrivando nell'Aula trovo sui banchi una proposta di diversi emendamenti, i quali muterebbero completamente la sostanza e le discipline del disegno di legge predisposto dal Governo, e modificato dalla Giunta parlamentare. Ora io desidererei di conoscere, se è lecito, ancor prima di intraprendere la discussione degli articoli, l'intenzione del Governo e della Giunta intorno a questi emendamenti, che sono di una gravità eccezionale. Mi duole di non averli potuti studiare prima con maggiore attenzione; ma la loro gravità appare manifesta quando si dica che con questi emendamenti si propone di abbandonare quella parte della spesa, che il Governo e la Giunta opinavano doversi accollare ai Comuni, a sollievo della quota dei privati, per accollarla invece intera ai proprietari.

Io capisco, od almeno credo di capire, le ragioni che mossero i colleghi Prinetti ed Ambrosoli a proporre questi emendamenti, giacchè una volta che è tolta la necessità del riparto della spesa, succede che tutte le disposizioni della legge divengono assai più semplici.

Ma io debbo cionondimeno avvertire che è facile giungere in questa maniera alla semplificazione. Quando si sopprime tutto, è chiaro che non rimane più nulla da disciplinare; ma ciò equivarrebbe a curare il male di capo con la recisione della testa.

Ora la gravità delle modificazioni che si propongono intorno a questo disegno di legge si rende anche manifesta per un'altra ragione.

L'intervento dello Stato, sino ad ora, in materia di difesa contro i parassiti delle nostre più belle ed importanti produzioni agricole, ebbe sempre a base anche un corrispondente concorso pecuniario; per esempio, per la *fillossera*, il Go-

verno ha creduto che il suo intervento dovesse non solo esercitarsi nel prescrivere ed ordinare; ma, seguendo il noto aforisma che colui che comanda paga, si è proposto altresì di intervenire nella spesa relativa, secondo la gravità del caso; mentre con questo disegno di legge abbandonerebbe tale precedente ed imporrebbe la spesa unicamente a coloro, i quali già si trovano afflitti dalla malattia stessa.

Però in questo nuovo atteggiamento il Governo erasi trattenuto, come si era trattenuta la Commissione, prescrivendo, se non altro, che non tutta la spesa andasse a carico dei proprietari, e che una parte di essa venisse ripartita anche sui Comuni interessati.

Ora, invece, con gli emendamenti proposti si giungerebbe assai più in là; si giungerebbe a dire al proprietario: voi siete ammalato, ed io che temo che la vostra malattia si propaghi, vi ordino di curarvi; ma non solo vi ordino di curarvi, vi ordino di curarvi in un determinato modo e in un determinato tempo. Non importa se i modi e i tempi non vi garbano, e se ancora può sussistere dubbio sull'efficacia del rimedio; se voi non volete curarvi, vi manderò io il medico e l'infermiere a vostre spese, il quale vi curerà come io voglio; non come voi credete che sia conveniente; e, ben inteso, a vostra, non a mia spesa.

Io non voglio estendermi più in queste brevi osservazioni, e mi duole di doverlo fare, perchè ricordo che l'anno scorso fui il primo alla Camera ad avere la triste occasione di richiamare l'attenzione del Governo sopra questo nuovo malanno apparso nella provincia di Como. Ciò mi ha spinto a prendere a parlare, quantunque non ne avessi avuto il desiderio.

Io non sono punto proclive all'intervento governativo, giacchè esso conduce a gravi spese e complicazioni. Secondo me esso deve limitarsi a quelle sole misure che tendano a circoscrivere il male senza però esercitare una coazione eccessiva; ma se questa deve imporsi, nella supposizione di provvedere così a un grave interesse generale, in allora, mi pare, che essa debba condurre logicamente all'intervento anche nella spesa.

Attendo dalla cortesia dell'onorevole ministro o dall'egregio amico, il relatore Casati, qualche spiegazione su ciò, che ho chiesto; e, nel caso, mi riserbo nella discussione degli articoli di proporre quelle modificazioni, che stimassi necessarie, e che potessero essere accolte; modificazioni, che non posso proporre ora, non avendole presentate 24 ore prima, come prescrive il regolamento.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Casati, relatore. Accogliendo l'invito, che mi fa l'onorevole Rubini, io prendo a parlare per dichiarare che la Commissione accoglie gli emendamenti degli onorevoli Prinetti ed Ambrosoli. Essa è venuta in questa decisione per la persuasione che da quegli emendamenti l'economia generale della legge non è punto turbata; che lo scopo, che la legge si propone, non è vulnerato. Infatti quali sono gli obbiettivi che vogliono raggiungere con questo disegno di legge? Essi sono tre. Anzi tutto rafforzare l'azione delle autorità locali; secondo, rendere uniformi e razionali i sistemi di cura; terzo, sottoporre a controllo il commercio delle giovani piante il quale costituisce il tramite maggiore d'infezione. Gli emendamenti proposti non toccano questi punti; la Commissione perciò ha creduto di accettarli.

Mi sia lecito anche indicare quali sono gli intendimenti dei proponenti. Essi sollevarono la questione, già molto discussa in seno alla Commissione, se fosse opportuno che il legislatore si occupasse anche del caso di eventuale necessaria distruzione di piante; se cioè allo stato attuale delle esperienze, i metodi curativi essendo stati trovati bastevoli ad impedire l'allargarsi dell'infezione, inutile non sembri sancire provvedimenti che impongano anche i distruttivi. La Commissione quantunque avesse il dubbio che la distruzione allo stato attuale delle cose fosse provvedimento superfluo, non volle assumersi la responsabilità di eliminarla del tutto dal disegno di legge. Se non che successive istanze pervenute e le proposte di emendamenti presentate dai nostri colleghi, la indussero ad attingere nuovi schiarimenti dalle persone versate nella materia. Le risposte che ne vennero furono tali da acquetarla.

Esse così si espressero: a metodi distruttivi sarebbe ora inutile ricorrere, salvo che in due casi: *primo*, quando si manifestasse l'infezione in regione lontanissima, isolata. In questo caso meglio sarà ricorrere alla distruzione che non alla cura; troncando con energia il male all'origine: è però evidente che anche in tale evenienza non è esclusa la possibilità della cura; *secondo*, quando il male attacchi piante di nessun valore.

Avute queste risposte, la Commissione ha consentito nel primo degli emendamenti, quello cioè di togliere dal disegno di legge quanto si riferisce alla distruzione delle piante.

Da una tale decisione derivò poi la necessità di riformare il disegno di legge anche riguardo l'at-

ripartizione delle spese. Quali infatti fra queste si sarebbero presentate più gravose per l'agricoltore? Quelle derivanti dall'applicazione dei metodi distruttivi. Ma una volta che dal disegno di legge tale probabilità è tolta, e tutto si riduce all'applicazione dei metodi curativi, l'onere diminuisce assai, anzi i fatti hanno dimostrato che esso si riduce a proporzioni minime.

Ciò stante, metteva il conto di mantenere una complicata organizzazione burocratica per il riparto di competenze passive d'importanza minima?

Pensi l'onorevole Rubini che, anche per quanto concerne la *peronospora*, le spese della cura sono a carico intiero del proprietario e nessuno mai ha pensato di volerle riversare sullo Stato, nè sopra consorzi di Comuni.

La Commissione credette che lo stesso sistema si potesse adottare nel caso presente e quindi tolse dal disegno di legge tutto quanto aveva rapporto al riparto delle spese.

Io spero che il ministro vorrà pure unirsi alla Commissione nell'accogliere gli emendamenti proposti e che la Camera farà buon viso ad un disegno di legge, il quale è di assoluta necessità per l'avvenire della produzione serica nazionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io non potevo augurarmi di trovare un difensore più chiaro e più efficace di quel che sia stato l'onorevole Casati, per cui ho pochissime cose da aggiungere.

Però devo anzitutto scagionarmi da una specie di censura che mi ha fatta l'onorevole Rubini, nel lamentare che solamente oggi fosse pervenuta a sua conoscenza la serie degli emendamenti che, assieme al collega Ambrosoli, ho presentato.

Io debbo dichiarare che i nostri emendamenti sono stati presentati al banco della Presidenza e stampati da almeno quindici giorni. Dunque per questa parte io non credo di essere in colpa.

Quanto alla spesa che con questo disegno di legge si verrebbe ad imporre al proprietario, debbo dichiarare che, per esperienze da me fatte in questi giorni, essa si può raggagliare fra l'uno e il due per cento del valore del prodotto. Quindi il mio emendamento è ispirato al concetto: che, per ripartire una spesa di sì poca rilevanza, non convenga istituire un organismo complicato di consorzi di comuni, di zone infette e di riparti proporzionali; dappoichè le spese per il riparto verrebbero a superare quelle che si dovrebbe ripartire.

Notate poi, egregi colleghi, che, anche nel primitivo disegno di legge della Commissione, queste spese venivano rimborsate dagli stessi comuni cui appartengono i territori infetti; quindi tutto il meccanismo del riparto condurrebbe poi a far ricadere sugli stessi proprietari le spese da loro fatte.

Ho un'ultima considerazione da fare in risposta all'onorevole Rubini.

Egli ha citato l'esempio della fillossera ed ha voluto dedurne che il Governo, entrando in un nuovo ordine d'idee, a proposito della *Diaspis Pentagona*, abbandonerebbe il sistema praticato finora in circostanze analoghe.

Ebbene, me lo perdoni l'onorevole Rubini, per quanto anche la *Diaspis* sia un insetto come la fillossera, i due casi sono essenzialmente diversi. E la diversità sta in questo: che, per quanto sia stato sostenuto e dimostrato, anche con esperienze, che anche la fillossera si può curare senza distruggere la vite; pure, praticamente, si è riconosciuto che non si può curare la fillossera senza distruggere la vite.

Ne deriva che l'interesse del proprietario, il cui vigneto è colpito dalla fillossera, è essenzialmente opposto all'interesse generale dello Stato, perchè il proprietario, la cui vite è colpita dalla fillossera, cerca naturalmente di tener nascosta questa sua disgrazia per potersi sfruttare la vite fino che vive; perchè la distruzione della fillossera porterebbe con sé, non solo la distruzione della vite, ma l'impossibilità, per un lungo periodo di tempo, di coltivare la vite su quel terreno stesso.

È evidente, perciò, che lo Stato, il quale interviene con atto d'imperio, nell'interesse generale del paese, per distruggere immediatamente il vigneto infetto, debba compensare il danno che egli arreca al proprietario. E difatti non sono più i comuni che rimborsano cotesto danno ma sono lo Stato e i consorzi di provincie, ossia intere regioni.

Invece il caso della *diaspis* è affatto diverso. La cura della *diaspis* risponde ad un interesse generale in quanto sopprime i centri d'infezione, ma essa risponde anche all'interesse del proprietario, il quale con piccolissima spesa salva il suo prodotto, che altrimenti sarebbe compromesso; per cui lo Stato, imponendogli di curare la sua pianta, eserciterebbe unicamente un'azione tutoria.

Devo poi fare un'ultima osservazione.

Questa questione della *diaspis*, come ricordò giustamente l'onorevole Rubini, fu da lui recata

l'anno scorso innanzi alla Camera; fu egli che diede il grido d'allarme nella Camera e che richiamò su di essa l'attenzione del Governo. E difatti allora la questione si presentava con una certa gravità, perchè non si conosceva ancora un rimedio che fosse veramente efficace contro quell'insetto. Parecchie esperienze che erano state tentate avevano dato risultati negativi, o, per lo meno, incompleti; ma dal mese di giugno dell'anno scorso si sono fatte nuove esperienze che indicano il rimedio atto a distruggere completamente l'insetto; e non si tratta più se non di farne l'applicazione per ottenere che questo pericolo venga allontanato dalla nostra agricoltura.

E poichè, come ho detto testè, la spesa di questo rimedio è minima, la questione ha perduto, a mio modo di vedere, una gran parte della sua gravità.

Cavalletto. Qual'è questo rimedio?

Prinetti. Il rimedio consiste in una miscela di olii pesanti con acqua di soda, la quale viene a costare pochissimo. Ho voluto assumere informazioni, e posso assicurare la Camera che questa miscela costerà una o due lire per ogni ettaro di terreno da curare.

E siccome l'applicazione di questo rimedio si deve fare in inverno, ossia nel tempo in cui i coloni nostri non hanno lavoro, la mano d'opera diventa un elemento trascurabile.

Queste miscele d'oli pesanti, perdoni la Camera se entro in questi particolari (*No! no!*), negli anni precedenti avevano dato pessimi risultati, perchè venivano combinate con la calce, la quale, consolidandosi, costituiva delle piccole camere vuote in cui la *diaspis* continuava a vivere ed a moltiplicarsi.

Seeperto questo inconveniente, vi si è riparato, ed oramai il rimedio è diventato efficace.

Io vivo in paesi che sono per metà infetti, e posso assicurare che oramai è generale la convinzione che questa questione abbia perduto molto della sua gravità.

È giustissimo che intervenga lo Stato, e che premunisca il proprietario diligente contro il proprietario negligente, il quale, non curando il fondo proprio, creerebbe un pericolo per il fondo altrui; ma io proprio non credo che l'azione dello Stato debba andare più in là, e non credo nemmeno che sarebbe desiderato dagli interessati il rimborso di queste spese, quando fosse condizionato ad un riparto laborioso e costoso.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Credo che la discussione generale possa chiudersi, perchè le ultime parole dette dall'onorevole Prinetti pongono la questione nei suoi veri termini.

Oggi il pericolo della diffusione della *Diaspis* non è così urgente come si presentava nell'anno passato.

L'importanza della coltivazione del gelso nelle provincie del settentrione, e l'incertezza dei metodi curativi, aveano sulle prime impensierito il Governo e i proprietari. Ma l'efficacia de' metodi recentemente sperimentati, coi quali si riesce facilmente a curare l'infezione ed impedirne i progressi, ci ha riassicurati ed indotti a temperare il rigore del precedente progetto e a renderlo più semplice ne' suoi congegni, per evitare che il rimedio non riesca peggiore del male. Ecco la ragione per cui il Governo, d'accordo con la Commissione, accettò volentieri gli emendamenti presentati dagli onorevoli Prinetti e Ambrosoli. Li accettò dopo avere consultato agricoltori illuminati che vivono sui luoghi infetti ed i tecnici, i quali tutti sono d'accordo nel dichiarare che il metodo curativo basta ad arrestare il male, la cui diffusione del resto è assai lenta.

Infatti il male apparso nel 1865 rimase circoscritto a due o tre provincie.

Rendendo obbligatorio il metodo curativo, di che vi parlai, possiamo nutrire speranza che l'infezione possa non solo circoscriversi, ma distruggersi.

In queste cose non si può procedere con sistemi rigidi, assoluti. Contentiamoci dei provvedimenti contenuti in questo disegno di legge, e se saranno dimostrati insufficienti, ne proporremo altri anche più rigorosi. Prego perciò la Camera ad accettare, come hanno fatto la Commissione e il Ministero, gli emendamenti presentati, senza farsi soverchiamente impressionare dalle obiezioni mosse dall'onorevole Rubini.

Era giusto provvedere alla spesa ed al modo di ripartirla quando essa rappresentava il risarcimento per la distruzione delle piante infette; ma avendo ristretto l'obbligo de' proprietari ad adoperare il semplice metodo curativo, l'onorevole Rubini certo non vorrà obbligarci a creare i congegni costosi, e i metodi coercitivi, che furono necessari per combattere la fillossera.

Il metodo curativo costa poco, come ha detto l'onorevole Prinetti, e non franca la spesa di creare organismi amministrativi, per ripartirla. Non deviamo dalle norme che regolano simili materie; se si tratta per la comune difesa di di-

struggere una parte della proprietà privata, è giusto che il danno sia indennizzato. Ma quando si tratta di adoperare delle cautele perchè il male che infetta questa o quella proprietà non si propaghi alla proprietà vicina, in questo caso lo Stato ha il diritto d'intervenire per la comune tutela, ma il proprietario non ha il diritto di ripetere dal Comune o dallo Stato un compenso per la cura delle sue piante infette.

Per queste ragioni, io prego la Camera di volere approvare questo disegno di legge, che mi pare utile ed efficace.

Cavalletto. Veniamo ai voti.

Presidente. Dunque, non essendovi...

Rubini. Ho chiesto di parlare.

Presidente. Scusi, non l'aveva udito; ha facoltà di parlare.

Rubini. Io domando scusa alla Camera, ma debbo giustificare le mie asserzioni che credo fondate, mentre non mi pare che lo siano quelle che fecero i miei cortesi oppositori.

Tutta la difesa contro le osservazioni che ho fatte, riposa sopra quest'asserzione: la spesa della cura è minima, quindi è inutile che noi ci mettiamo a creare nuovi organismi burocratici. Ora questi neanche io li voglio. Ma, intendiamoci bene, la spesa sarà minima per procurare il rimedio; ma non lo è più se si vuol tener conto della mano d'opera.

Ma come mai è possibile che la spesa corrisponda soltanto a 10 centesimi per ogni quintale di foglia, come disse l'onorevole Prinetti, mentre un geiso in media non dà da noi che 10 chilogrammi di foglia? Come mai volete che si facciano tutte queste operazioni con la sola spesa di un centesimo per geiso?

L'onorevole ministro disse: richiamiamoci ai principii fondamentali della nostra legislazione; non si tratta di distruggere, ma di operare in prò di coloro ai quali imponiamo l'obbligo di applicare il metodo curativo. Ma, onorevole ministro, per quanto riguarda la fillossera, lo Stato interviene, pagando anche la cura e non solo la distruzione. E vi ha una grossa somma in bilancio, per compensare i proprietari della cura che fanno ai loro vigneti.

In fine, si è detto: la importanza della questione è diminuita di assai, perchè abbiamo abbandonata la distruzione. Ora, onorevoli colleghi, si è abbandonata la distruzione, perchè la distruzione, in pratica, non si fa. Ma se la distruzione in pratica non si fa, perchè si è su di essa imperniato tutto il disegno di legge? Il disegno di legge deve in ogni caso occuparsi della operazione

principale, principalissima, che è quella della cura, e non della distruzione, che diventa una operazione affatto secondaria e la cura, ripeto, per fatto della mano d'opera, è ben più costosa di quanto fu asserito.

Quindi, io ritorno a fare le mie riserve; e credo che si accolli ai proprietari un peso di cui, a suo tempo, essi non solo non si mostreranno contenti, come suppone l'onorevole Prinetti, ma si lagneranno assai; e quindi, lascio al Governo ed alla Camera la responsabilità delle loro proposte.

Presidente. Se nessuno più chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passiamo agli articoli.

“ Art. 1. I sindaci dei Comuni, nel cui territorio si manifesta la *Diaspis pentagona*, hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al prefetto della Provincia ed al Ministero di agricoltura, industria e commercio ”.

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

“ Art. 2. Constatata la esistenza dell'insetto, il Ministero, sentita la Deputazione provinciale, determina la estensione della zona infetta.

“ Contemporaneamente determina il tempo ed i modi per operare la distruzione dell'insetto.

“ Le determinazioni del Ministero saranno notificate agli interessati, a mezzo dei sindaci. ”

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

“ Art. 3. I proprietari sono tenuti ad eseguire nei fondi invasi le disposizioni emanate a termini dell'articolo precedente.

“ Qualora i proprietari non eseguiscano i lavori ordinati, od eseguendoli non li facciano nella forma e nel termine indicato con apposita notificazione ai medesimi a mezzo del messo comunale, il sindaco farà d'ufficio eseguire i lavori. ”

Qui cade l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Prinetti e Ambrosoli.

Questo emendamento dice così:

“ Aggiungere dopo l'ultimo comma le parole: *a spese del proprietario moroso.* ”

La Commissione accetta questo emendamento?

Casati, relatore. L'accetta. Solo desidererebbe che, invece di dire “ a spese del proprietario moroso ” si ponesse “ a loro spese. ” Il concetto è lo stesso, ma la dicitura è più appropriata.

Prinetti. Benissimo; accetto.

Presidente. L'onorevole ministro accetta questo emendamento così modificato?

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. L'accetto.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 3° con questa aggiunta.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 4°.

“ Ove venga ordinata la distruzione di piante colpite dall'insetto o della maggior parte di esse, si farà procedere, in contraddittorio dell'interessato, previa notificazione al medesimo del sopraluogo, a cura di persona delegata dal Ministero di agricoltura, alla descrizione dello stato delle piante da distruggersi e del grado di infezione delle medesime redigendone verbale. Ove l'interessato manchi, gli sarà notificato un estratto del verbale. Nessuna opposizione potrà far sospendere la esecuzione del provvedimento.

“ Fra il delegato del Ministero e l'interessato, sarà tentato un accordo. In difetto di accordo pronunzierà il Pretore del rispettivo mandamento, ogni indagine del quale dovrà limitarsi all'accertamento dell'indennità, tenuto conto del verbale di cui nel presente articolo. ”

L'onorevole Prinetti propone il seguente articolo sostitutivo:

“ In caso di contestazione tra il sindaco e un proprietario interessato pronunzierà il pretore del rispettivo mandamento, senza che perciò sia sospesa l'esecuzione del provvedimento di cui all'articolo 3. ”

La Commissione accetta questo articolo sostitutivo?

Casati, relatore. L'accetta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. È un semplice schiarimento che desidero dalla Commissione e dall'onorevole ministro.

Si dice in questo articolo che il pretore pronunzierà sull'indennità da liquidarsi. Io vorrei mi si dicesse se la sua decisione sarà definitiva ovvero se contro di essa si farà luogo all'appello dinanzi al tribunale competente?

Sarebbe bene che si chiarisse questo punto perchè coll'istituire una competenza speciale può nascere il dubbio se si intenda delegare il pretore quale arbitro ed amichevole compositore, oppure come magistrato ordinario e quindi se il suo provvedimento sia o no appellabile.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Prinetti. Il mio concetto è questo: la contestazione può nascere unicamente sulla opportunità, sulla necessità dell'intervento del sindaco e sulla entità della spesa che il sindaco metterebbe a carico del proprietario interessato. Ora a me premeva che una contestazione di questa natura non avesse a ritardare l'applicazione del rimedio, perchè, come l'onorevole Zucconi sa, il metodo curativo non può applicarsi efficacemente che in una determinata stagione dell'anno; ed ove questa stagione andasse perduta, per l'anno successivo resterebbe un nuovo focolare di infezione. Dunque il mio concetto è quello di deferire al pretore la questione perchè venga trattata in sede giudiziaria soltanto e non amministrativa; e quindi che la questione stessa debba seguire il cammino che seguono tutte le altre questioni; solamente importa che non rimanga sospesa l'azione del sindaco, il quale come ufficiale del Governo si sostituisce al proprietario negligente.

Questo è il concetto; e purchè esso rimanga non m'importa che si muti la dicitura dell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Io aveva perfettamente compreso che questo era lo scopo dell'articolo, cioè di dare la eseguibilità provvisoria al pronunziato del sindaco.

Ma questo carattere esecutivo non dissipava il dubbio che il pretore si pronunziasse non come giudice ordinario, ma come arbitro.

Ora, poichè lo stesso proponente dichiara che rimane aperto l'adito all'appello contro i giudicati del pretore, io prendo atto di questa dichiarazione e sarò contento se l'onorevole ministro vorrà confermarla. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Il dubbio sollevato non ha bisogno di speciali schiarimenti; imperocchè quando si vuole derogare alle norme del diritto comune occorre farne aperta menzione; quando la eccezione non è espressa, vale la regola generale. Creda dunque l'onorevole Zucconi che il suo modo d'interpretare l'articolo è conforme al pensiero di chi lo dettava.

Casati, relatore. E a quello della Commissione.

Cucchi Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cucchi Luigi. A me pare che sarebbe conveniente aggiungere alle parole: in caso di conte-

stazione, queste altre: *sulla spesa*; imperocchè, se male non mi appongo, il concetto dell'articolo è questo, che il sindaco fa eseguire d'ufficio l'operazione. Ora se questa è già stata eseguita, non ci può più essere contestazione sull'eseguirla o non eseguirla, inquantochè il sindaco opera d'ufficio, quindi il pretore non può intervenire che circa la spesa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Casati, relatore. L'onorevole Cucchi ha detto che la contestazione non può avvenire che sulla spesa. Io gli farò osservare che, sebbene il proprietario debba sottostare alle prescrizioni, egli potrebbe però mostrarsi scontento del modo col quale l'operazione curativa fu eseguita e portare la contestazione quindi sul campo tecnico.

Pregherei quindi l'onorevole Cucchi di non insistere sulla sua proposta, e di non voler attenuare la portata di questo articolo.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Io desidero di fare una semplice osservazione all'onorevole relatore ed all'onorevole Prinetti: se la cosa è già fatta, non c'è pretore al mondo il quale possa far sì che non sia avvenuta! Questo pretore non potrà fare altro che giudicare della indennità maggiore o minore da accordarsi. E mi pare che il ministro, se debbo giudicarlo dai suoi cenni di assenso, sia precisamente della mia opinione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io credo che la questione sia di un'importanza molto relativa, perchè il caso di queste contestazioni, praticamente, non si presenterà o si presenterà in proporzioni minime. Il concetto che aveva ispirato la mia proposta era questo. Può darsi che una contestazione sorga: e molto probabilmente, circa l'entità della spesa, come ha detto l'onorevole Cucchi. Ma ci potrebbe essere, ad esempio, un sindaco il quale, senza fare tante chiacchiere, prendesse tutti i proprietari del suo comune e dicesse: siano infetti o no i vostri terreni, io vi applico la cura anche se non ve n'è bisogno.

Ora pare a me che questo articolo sarebbe un freno contro una disposizione di carattere troppo comprensivo. Ma ad ogni modo io non ho alcuna difficoltà ad accettare anche la formula proposta dall'onorevole Cucchi, sebbene sia persuaso che sarebbe migliore la mia.

E giacchè mi trovo a parlare, vorrei dire all'onorevole Zucconi che il dubbio da lui espresso

potrebbe essere risolto, qualora invece di dire *il pretore*, si dicesse: *l'autorità giudiziaria*, perchè la competenza sarebbe sempre del pretore, visto che nessuna spesa per la *diaspis* potrà arrivare a più di 1,500 lire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. La questione presentava una certa gravità quando il progetto di legge dava facoltà di distruggere le piante infette. Ma oggi che il progetto si limita a rendere obbligatorio il metodo curativo, io credo, anche per tenere distinti i due giudizi, sull'opportunità che è giudizio amministrativo, e sull'indennità che è giudizio di magistrato, si possa aggiungere nell'articolo quella disposizione che era nel disegno di legge della Commissione.

“ In difetto di accordo pronunzierà il pretore del rispettivo mandamento, ogni indagine del quale dovrà limitarsi all'accertamento dell'indennità. ”

Se si aggiungesse nell'emendamento un inciso come vorrebbe l'onorevole Cucchi, si farebbe bene.

Prinetti. Non “ della indennità ”, ma “ della spesa. ”

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. “ Della spesa ” va bene. “ In caso di contestazione sulla spesa, ecc. ”

Presidente. La Commissione accetta questa aggiunta?

Casati, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo quarto con le modificazioni introdottevi.

(È approvato).

“ Art. 5. Le spese per esperimento d'ogni specie tendenti ad ottenere la distruzione dell'insetto, come pure quelle per gli agenti governativi, saranno sopportate dallo Stato. ”

“ Le altre spese delle quali è cenno negli articoli precedenti, escluse sempre quelle riferentesi agli agenti governativi od agli esperimenti, saranno per un terzo a carico dei proprietari e per due terzi a carico dei Comuni inchiusi nella zona dichiarata infetta a sensi dell'articolo 2. ”

L'onorevole Prinetti propone la soppressione del secondo comma. La Commissione accetta questa soppressione?

Casati, relatore. La Commissione accetta e fa suo questo emendamento.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 5 senza il secondo comma.

(È approvato).

L'onorevole Prinetti propone la soppressione dell'articolo 6. La Commissione accetta questa soppressione?

Casati, relatore. Si signore.

Presidente. Il Ministero?

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Accetto.

Presidente. Rimane dunque soppresso l'articolo 6.

“ Art. 7. Le persone delegate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ad accertare la presenza della *Diaspis Pentagona*, ed a constatare le esecuzioni di quanto si dispone nella presente legge, possono introdursi nei fondi dei privati per praticarvi le opportune indagini. ”

Sonnino. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Prinetti propone il seguente emendamento:

“ Aggiungere dopo le parole: *e commercio*, le altre: *e dall'autorità municipale.* ”

La Commissione accetta questo emendamento?

Casati, relatore. La Commissione accetta il concetto della modificazione; ma fa notare che sarebbe meglio aggiungere: “ *e dalle altre autorità* ” al fine di non escludere l'autorità prefettizia.

Presidente. L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. In massima sono poco favorevole a questa legge, la quale, tra le altre cose, darà motivo a nuove spese, che si dice sempre di volere evitare e mai si termina di proporre. Infatti vi sarà necessità di impiegati, di ispettori, ecc. Ma per ora mi limito a combattere questo articolo 7.

A me pare grave la limitazione generica della proprietà che si fa con quest'articolo. Con esso si dà facoltà assoluta a qualunque delegato del Ministero, e adesso si vorrebbe aggiungere anche di qualunque altra autorità, di potere in permanenza entrare nei fondi dei privati, qualunque coltura vi si faccia e per qualunque ricerca che sembri del caso. Mi si risponderà che in pratica queste ricerche non si faranno. Ma intanto noi leggermente scriviamo in una legge questa limitazione delle proprietà, solo perchè c'è un animaletto, che forse nessuno nella Camera ha mai veduto, che ha fatto in venti anni tre o quattro chilometri di strada, per distruggere il quale i mezzi sono facili, ma a cui d'altra parte è difficilissimo impedire la via, perchè fra le altre cose si dice che vola e che è trasportato dal vento.

Il dare facoltà a qualunque agente di un Comune, senza determinare nemmeno che si tratta

delle zone infette, senza nemmeno dire di quale coltura si tratti, d'introdursi nei fondi privati, a me pare enorme, e mi sembra impossibile che la proposta venga da parte di proprietari e di conservatori.

Se voi venite con tanta leggerezza a violare la proprietà, come vorrete poi chiudere la bocca a coloro che in nome di diritti e di interessi certo più ragguardevoli che non siano quelli di cui ora vi preoccupate, muovono ogni giorno all'assalto di essa.

Quando si tratta di restringere per un interesse maggiore i diritti della proprietà, bisogna essere pedanti nel determinare i limiti della restrizione.

Se potessi sopprimerei addirittura il disegno di legge. Ad ogni modo non voterò assolutamente le aggiunte testè fatte dall'onorevole Prinetti e dalla Commissione all'articolo come fu presentato, poichè esse aggravano di molto il male che esso farebbe.

L'articolo dice: “ Le persone delegate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ad accertare la presenza della *Diaspis Pentagona*, ed a constatare la esecuzione di quanto si dispone nella presente legge, possono ecc. ” E qui aggiungerei “ *entro le zone dichiarate infette* ” (In Toscana, per esempio, non vedo ragione perchè si dia questa nuova facoltà), e seguitando, alle parole “ possono introdursi nei fondi ” aggiungerei “ *dove siano piante di gelso* per praticarvi le opportune indagini. ” Trovo strano che perchè si dubita che in qualche altra pianta si possa ricoverare l'insetto, in una legge che si chiama legge per la *Diaspis Pentagona* (malattia del gelso) s'introduca una disposizione che abbracci qualsiasi coltura. Si dica almeno quali sono le colture alle quali si applica la disposizione stessa.

Apparentemente si tratta di cosa di poco, ma le disposizioni che voi date oggi per la *diaspis* domani si potranno invocare come precedenti per qualunque altro minimo interesse da tutelare. E ci avviamo così sempre più per una via pericolosissima.

Io voterò contro la legge; ma visto che passerà, perchè l'appoggio del Governo e della Commissione e la seduta antimeridiana cospirano a favore del passaggio, cerchiamo di fare che la legge sia la meno peggio possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Le parole pronunziate dall'onorevole Sonnino mi provano che egli non ha avuto tempo, od agio...

Sonnino. Sì l'ho letta!

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio... di occuparsi di questa questione; perchè se egli avesse letto le petizioni che vengono dai proprietari delle zone infette o minacciate, e le deliberazioni del Comizio agrario di Milano, non avrebbe asserito che con questa legge si viola il diritto di proprietà. Qui si esercita un ufficio di tutela e si esercita nei modi sanciti in cento altre leggi. Per cui mi meraviglio che l'onorevole Sonnino trovi nell'articolo 2 una novità dannosa da combattere.

Ma potranno verificarsi degli abusi! Quali abusi?

Non è già che si possa entrare in qualunque fondo, ma in quelli soltanto, nei quali si abbia sospetto della presenza della *Diaspis pentagona*, che se si attacca principalmente ai gelsi, può anche attaccare altre piante. Quali sono codeste piante si legge in tutte le pubblicazioni ufficiali fatte dal Ministero ad uso dei coltivatori e dei proprietari.

Dunque non si fa nessuna novità, nè si reca offesa al diritto dei proprietari.

Gli agenti del Ministero non possono ad altro scopo introdursi nelle private proprietà se non per verificare la presenza o no dell'infezione e curare l'esecuzione della legge.

Io non so se l'onorevole Prinetti vorrà insistere nella sua aggiunta. Quando si dà questa facoltà ai delegati del Ministero, il sindaco potrà benissimo rivolgersi a questi delegati che sono meglio in grado di eseguire le opportune verifiche, per cui si può senza danno abbandonare la detta aggiunta, che allarga senza bisogno le ingerenze.

Credo che così i timori espressi dall'onorevole Sonnino saranno in parte calmati.

Egli ha inoltre manifestato il dubbio che questa legge sarà sorgente di nuove spese per l'erario.

Le spese, onorevole Sonnino, sono a carico del proprietario.

Sonnino. È scritto nel progetto!

Chimirri, ministro d'agricoltura e commercio. La vigilanza, ch'è obbligo del Governo, si farà a mezzo degli agenti e delegati ordinari del Ministero, senza creare altri impiegati.

Per queste ragioni, prego l'onorevole Sonnino di non insistere nella sua opposizione, poichè la legge, in fondo, non ha quella portata e quella gravità che egli crede.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Suardi Gianforte.

Suardi Gianforte. Io domando solamente all'onore-

vole ministro se non creda che l'emendamento proposto dall'onorevole Prinetti sia la conseguenza necessaria dell'articolo primo. Infatti, come può il sindaco far constatare l'esistenza dell'insetto in un determinato fondo per poi riferirne all'autorità superiore, se non può mandare a verificare?

Presidente. Mi pare che la proposta della Commissione sia questa: invece di adottare l'aggiunta dell'onorevole Prinetti, si aggiungano le parole: *e dalle altre autorità.*

L'onorevole Prinetti accetta questa modificazione?

Prinetti. Io debbo dire francamente che non tengo punto acchè sia approvata l'aggiunta che avevo presentato; credo anzi che l'articolo intero potrebbe essere soppresso, poichè le autorità costituite hanno sempre diritto di accedere, quando sono in sede d'imperio, dappertutto.

Quest'articolo, secondo me, rappresentava una difesa del proprietario e non un'offesa, perchè è una limitazione ad un diritto generale che le autorità hanno.

Gli emendamenti che ho presentati, ed ai quali molto tenevo sono stati approvati: gli altri, non importano alcuna conseguenza essenziale; e se è per tranquillizzare l'onorevole Sonnino, dichiaro che rinunzio senza difficoltà a questo che ora si discute.

Presidente. L'onorevole Prinetti accetta la modificazione proposta dalla Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Ho pregato la Commissione a rinunciare a quest'aggiunta, e di mantenere l'articolo come è formulato.

Casati, relatore. La Commissione si compiace di accondiscendervi.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. I delegati potranno sempre accedere quando il sindaco, avuto notizia dell'infezione, si rivolgerà al Ministero perchè si facciano codeste verifiche.

Presidente. L'onorevole Prinetti, non insistendo nel suo emendamento, e la Commissione rinunciando perciò a modificarlo, pongo a partito l'articolo 7, che ho già letto: chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 8. È data facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio di proibire la esportazione di piante o parte di piante dalle zone dichiarate infette.

“ Durante la stagione della bachicoltura non

potrà essere vietato il trasporto della foglia del gelso da una ad altra località.

“ È data facoltà al Governo di prendere nei limiti sanciti dalla presente legge ogni altro provvedimento inteso ad impedire la diffusione dell'insetto. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

Levi. Io farò una semplice osservazione, la quale credo utile che sia registrata nel verbale.

Il secondo comma dell'articolo 8 dice: “ Durante la stagione della bachicoltura non potrà essere vietato il trasporto della foglia di gelso da una ad altra località. ”

Ora io dichiaro che avrei preferito veramente l'articolo del Ministero, perchè mi pare che il secondo comma proposto dalla Commissione, all'articolo 8, distrugga in gran parte tutto quello che tende a prescrivere la legge. Ho visto che la Commissione, da quanto dice nella relazione il solerte relatore, si è preoccupata anche molto della cosa, e non farò proposte attendendo le risposte dell'onorevole ministro e del relatore per regolare il mio voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ponti.

Ponti. L'onorevole Levi mi ha prevenuto ed io dirò una sola parola. La Commissione ha introdotto nel presente articolo una modificazione, anzi un'aggiunta secondo la quale è tolta al Governo in modo assoluto la facoltà d'impedire durante la stagione della bachicoltura il trasporto della foglia da una località ad un'altra. Ora pare all'onorevole Levi, a me, ed anche ad altri, che cotesta limitazione scemi in grande parte l'efficacia della legge.

Infatti si può ammettere che, nelle attuali condizioni della infezione crittogamica gl'inconvenienti di un eventuale divieto sarebbero forse maggiori dei vantaggi, atteso che le poche zone finora infette sono essenzialmente importatrici della foglia del gelso, e son dedite in particolar modo alla coltivazione intensiva del gelso stesso, nonchè alla bachicoltura intensiva; quindi esse di nessun pericolo hanno ragione di temere, e sono naturalmente interessate alla libera circolazione del prezioso prodotto, sia nei rispettivi territori propri, sia nelle rispettive adiacenze. Così anche si spiegano molti de' reclami che sono stati sollevati contro l'articolo 8 del progetto ministeriale. Ma pare a me e, come ho già detto, pare anche ad altri che, giacchè una legge si vuol fare, essa dovrebbe essere di carattere comprensivo, e dovrebbe prevedere tutto le possibili, anzi purtroppo probabili, eventualità.

E poichè, come è risaputo dal Governo, i tecnici sono concordi nell'asserire che la stagione della bachicoltura è quella appunto in cui la crittogama tende maggiormente a propagarsi e ad espandersi; poichè si sono già avverati de' casi, ne' quali il trasporto della foglia dei gelsi ha dato esso origine al manifestarsi della crittogama in certi Comuni; poichè, infine, col moltiplicarsi dei centri d'infezione, il commercio della foglia dei gelsi, praticato in alcune provincie su larga scala ed a grandi distanze, potrebbe esser causa di un grave pericolo per i territori non infetti, io credo che sia poco opportuno disarmare il Governo di una facoltà ch'esso potrebbe essere indotto ad esercitare in casi eccezionali e di suprema necessità, a scanso di possibili conflitti fra regione e regione, a tutela del pubblico interesse.

Da questo ordine d'idee io son pertanto indotto a preferire l'articolo 8 come si trova formulato nel disegno ministeriale, ovvero a permettermi di chiedere alla onorevole Commissione la soppressione del primo capoverso dell'articolo, quale è stato da essa proposto. Anzi — mi si scusi la libertà — qualora la Commissione non accetti la mia preghiera, domanderei la votazione dell'articolo per divisione, ove mi sia permessa; così potranno pronunciarsi contrariamente alla introdotta aggiunta coloro che al pari di me ne temono i gravi probabili effetti.

Presidente. La divisione è di diritto.

L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

Rubini. Le considerazioni fatte dagli onorevoli miei colleghi, certamente hanno molto valore. La legge è in parte vulnerata, quando si ammette la esportazione della foglia gelso durante la stagione della bachicoltura.

Tuttavia, io che non sono favorevole alla legge, credo così debba e possa essere in ogni caso votata, perchè non è assolutamente supponibile che un divieto simile possa avere effetto all'epoca in cui più ferve il bisogno della foglia gelso.

Chi appartiene a quei nostri paesi, nei quali la bachicoltura rappresenta l'industria agricola principale, sa per pratica quale sia la nervosità, per così dire, che contraddistingue gli ultimi giorni della campagna bocologica; allorquando, cioè, negli anni di scarsità di foglie ciascuno si industria a procurarsi, con grandissimi sacrifici, quel tanto che è necessario perchè la sua partita bachi non vada perduta. Si è arrivati l'anno scorso a pagare la foglia gelso fino a 100 lire al quintale. Naturalmente è stato un caso eccezionale. Ma i prezzi di 25, 30 e 35 lire, cioè cinque a sei volte il normale, furono e sono pra-

ticati con molta frequenza e su larga scala negli ultimi giorni di determinate campagne bacologiche.

Ora pensi la Camera se sarebbe possibile davanti ad una ricerca così vivace che risponde ad un bisogno che non può essere indugiato nella sua soddisfazione; di un'ora, di due, perchè questo potrebbe bastare a far perdere il frutto delle più intense fatiche; pensi la Camera se sia possibile di mantenere il divieto del commercio della foglia! Ma come mai di comune in comune, colui il quale si trova scarso di foglia e la vede nei propinqui campi del comune vicino lussureggiante sui gelsi, come mai potrà adattarsi a non approfittare di quel ben di Dio?

Questo domando: e fin d'ora oso asserire che il divieto condurrebbe a certi disordini.

Capisco che, rinunciando al divieto, la logica ne va di mezzo; ma vi sono necessità superiori alla logica di una legge: perchè queste necessità rispondono ad un bisogno, anche superiore a quello a cui vuol provvedere la legge medesima.

Il disegno di legge intende, in fine (sarà...) alla conservazione di un grande bene nazionale. Ora, per conservare nell'avvenire questo gran bene nazionale non si deve, però, volere il danno (maggiore qualche volta) della distruzione presente del medesimo.

Perciò prego la Camera di approvare il capoverso dell'articolo che stiamo discutendo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Questo articolo prova una cosa: la superfluità di tutto il resto della legge.

Il solo vero mezzo preventivo contro la diffusione di questo male, sarebbe di vietare il trasporto delle foglie, che evidentemente è il mezzo più facile di diffusione dell'insetto.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Sonnino Sidney. Ma si può negare questo trasporto? Io sono d'accordo con quelli che dicono che è impossibile praticamente. Il turbamento degli interessi, che si provocherebbe, sarebbe eccessivo. Dunque, non si può vietare il vero mezzo con cui è più facile la diffusione del male. E allora, perchè mi venite con tutta questa legge di congegni preventivi, di agenti, di ispezioni, d'intromissioni nei fondi, quando non potete impedire il danno vero, che è appunto il trasporto delle foglie? Sarebbe il caso di agevolare in tutti i modi che volete (con sussidi, ecc., ai Comuni, ai Comuni agrari) la distruzione, tanto facile ed economica, di questo animale. E allora si tratte-

rebbe di cosa per cui ha già fondi speciali il Ministero di agricoltura e commercio; e non occorrerebbe introdurre nuovi principii di diritto e di legge.

L'onorevole ministro mi diceva, or ora, che forse non avevo studiata la questione. Sarebbe facile ritorcere l'accusa, dicendo che il ministro, che ha, dalla prima alla seconda legge, mutato talmente, forse non abbia avuto il tempo, per le molte sue cure, di studiare questo argomento: cosa che del resto non mi sorprenderebbe; perchè di persone che conoscano a fondo questo argomento ve ne sono ben poche; al Ministero credo che ce ne sia una sola.

Ma ad ogni modo il secondo inciso dell'articolo 8 è, come ho detto, la prova che la legge è assolutamente inefficace. Sarebbe, mi suggerisce argutamente un mio collega, come se al tempo del colera mentre si stabiliscono tante prescrizioni per impedirne la diffusione, si dicesse poi che tutte queste prescrizioni non potranno applicarsi quando ci saranno fiere, mercati, e agglomerazioni di persone. Ciò si abbandona la prevenzione, quando si dovrebbe triplicare.

L'onorevole Chimirri dice che non ci vorranno nuovi agenti; io mi permetto di dubitarne. Quando debbano farsi anche nelle altre stagioni trasporti e verifiche di piante, vedrà egli quante guardie ci vorranno se si vorrà veramente applicare la legge. Quando entra un ispettore speciale in un Ministero, si può ben essere sicuri che si moltiplica e si diffonde molto più della *diaspis* e della fillossera.

La vera *diaspis* della proprietà, creda l'onorevole ministro e creda la Commissione, sono gli agenti governativi, gl'ispettori e tutti questi flagelli che voi introducete nei nostri fondi. Lasciate fuori tutti costoro, e i proprietari penseranno essi a difendersi.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Nel disegno di legge non si era introdotta l'aggiunta, che ora la Commissione propone, e alla quale aderì il ministro.

Il Governo credette sulle prime opportuno riservarsi la facoltà di poter impedire in casi eccezionali il commercio della foglia. Ma le ragioni gravissime esposte or ora dall'onorevole Rubini indussero la Commissione a modificare l'articolo 8 nel modo come si legge.

Qui, signori, è questione di limiti. È inutile venire a fare dei ragionamenti astratti; è inutile esagerare.

In queste cose bisogna concedere molto a coloro che sono sul posto, e che conoscono la portata del male, e che sono i più interessati a combatterlo.

Trattasi di bilanciare due mali, e fra due mali scegliere il minore.

Noi intendiamo con questo disegno di legge di curare col minor dispendio possibile, anzi senza dispendio, ed arrestare il male che minaccia una delle più floride industrie paesane. Procediamo con calma e procediamo facendoci guidare dai consigli della esperienza, e non corriamo di botto alle estremità.

Se i provvedimenti escogitati basteranno, ci arresteremo qui; se non saranno sufficienti, ne proporremo degli altri. Ma l'onorevole Sonnino, così tenero del diritto di proprietà quando si tratta di impedire agli agenti del Ministero di entrare nei fondi di privati per compiere il loro dovere, diventa a un tratto di una rigidità inflessibile, e vuole che al proprietario si vieti persino di cogliere il frutto della sua produzione, impedendogli di vendere la foglia.

Sonnino. Chiedo di parlare.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Del resto l'onorevole Sonnino non insisterà, io spero, nella sua opposizione quando potrà mente che la *diaspis* si attacca più facilmente e con maggior predilezione ai rami, e non aderisce mai alle foglie.

Non dico che qualche volta allo stato di larva non si possa trovare anche nelle foglie; ma per questo caso che è raro ed eccezionale non mi pare opportuno sanzionare nella legge un così rigoroso divieto. Furono quindi motivi di prudenza, di equità e di temperanza che indussero il Governo ad accettare l'aggiunta all'articolo 8, che io mantengo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Prima di tutto l'onorevole ministro non mi faccia dire quello che non ho detto, giacchè ho precisamente detto il contrario di quello che egli mi attribuisce. Io ho detto che sarebbe veramente una ingiustizia lo impedire al proprietario di cogliere il frutto della sua produzione. E siccome questa ingiustizia la riconosco anche voi, questo fatto mi mostra sempre più la superfluità, la inefficacia ed il danno di questa legge. Questo mi pare abbastanza chiaro.

Logicamente poi, nel senso vostro (perchè per me sarei più radicale ancora e sopprimerei addirittura la legge) dovrete per lo meno lasciare che il divieto potesse farsi quando la foglia sia rico-

nosciuta infetta. Il bello è che voi fate tanto lusso di prescrizioni draconiane senza poi ammettere il divieto del trasporto nemmeno delle foglie riconosciute infette. Siate logici almeno!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Vorrei che l'onorevole Sonnino avesse la bontà di prestarmi un po' d'attenzione, perchè non esiste davvero la contraddizione ch'egli vuol riscontrare, fra il 2 capoverso dell'articolo 8 e le disposizioni generali e gli obbiettivi della legge. E la ragione è una sola. La *diaspis*, onorevole Sonnino, è un insetto che non alligna sulle foglie o nemmeno sulla gottata di un anno; alligna soltanto sulla gottata di due anni, o sul tronco non vecchio, e quindi in modo speciale sulle pianticelle. Ora il primo capoverso dell'articolo 8 provvede a togliere il veicolo maggiore pel quale la *diaspis* si propaga, che è precisamente il commercio delle pianticelle.

Il 2 capoverso sul quale l'onorevole Sonnino ha parlato, impedirebbe di togliere un altro veicolo, molto sussidiario e molto occasionale, per il quale la *diaspis* può propagarsi, ed è questo. La foglia è immune da *diaspis*; solamente nel raccogliere la foglia, può darsi che il contadino, meccanicamente, trascini qualche *diaspis* con la foglia, e quindi ne possa derivare una infezione. Ora, di fronte alla probabilità d'infezione, che può derivare dal trasporto della foglia, il danno che ne verrebbe vietando il trasporto è assai maggiore, se si vuol considerare come zona infetta, ciascun singolo centro d'infezione, perchè allora molti proprietari avrebbero il terreno nella zona infetta, e la bigattiera dove la foglia si consuma nella zona non infetta, per modo che sarebbero posti nella impossibilità di utilizzare il loro prodotto.

Mi consenta, quindi, l'onorevole Sonnino, di dirgli che il capoverso dell'articolo proposto dalla Commissione può essere combattuto o non combattuto, approvato o non approvato; ma non è tale da dover concludere, da esso, come egli sostiene, che sia inutile e assurdo tutto il disegno di legge.

Sonnino. Il capoverso è razionale, è la legge che non è razionale.

Prinetti. Ma la legge è razionale nel modo come è stata modificata.

Non costa nulla, non impone nessun vincolo speciale, non crea nessuna burocrazia; non capisco quindi perchè questa legge, così come è stata modificata, si abbia attirato addosso i fulmini dell'onorevole mio amico Sonnino. Proprio

non arrivo a comprenderlo; per la qual cosa pre-
gnerei la Camera di approvare il secondo capo-
verso perchè, in caso diverso, il Governo avrebbe
una facoltà la quale, esercitata, talvolta, con esa-
gerazione, potrebbe produrre gravissimi incon-
venienti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Ponti.

Ponti. Apprezzo tutto il valore delle obiezioni
messe innanzi dai vari oratori, ma mi permetto
di opporre alle medesime alcune considerazioni.

L'onorevole ministro ha dichiarato di volere
attenersi, in questo argomento, ai dettami della
esperienza e non so dargliene torto. Ma non
posso esimermi dall'osservare, che l'esperienza, fi-
nora fatta, non riflette se non quelle regioni che,
come ho già detto, sono essenzialmente impor-
tatrici della foglia dei gelsi.

Ora non è improbabile (e già se ne è dato il
caso), che nascano conflitti fra provincia e pro-
vincia, fra regione e regione, per il fatto che
la crittogama venga a manifestarsi nelle regioni
che operano abitualmente l'esportazione della fo-
glia dei gelsi; e in questo caso parmi che l'inter-
vento del Governo sarebbe giustificato, anzi do-
veroso.

L'onorevole Rubini ha parlato di gravi per-
turbazioni economiche, che possono derivare
da possibili ingerenze governative nel commercio
della foglia dei gelsi. Ma io ribatto, senza en-
trare in una discussione teorica sul concetto in-
formatore del disegno di legge, che l'obiezione
reggerebbe, se si trattasse di una prescrizione
assoluta. Se non che, nel caso pratico attuale,
non si tratta che di una facoltà, della quale il
Governo potrà usare o no, a suo piacimento. Anzi,
dovrà usarne con la debita moderazione, con il
voluto discernimento, secondo i dettami della
esperienza. Dovrà, senza dubbio, andar cauto
nella determinazione delle zone da dichiararsi in-
fette; dovrà riferirsi, come è previsto dall'arti-
colo 2, al parere delle Rappresentanze locali ed
agrarie; infine, ove sia opportuno, dovrà anche
rinunziare all'esercizio della sua facoltà, rego-
landosi come già fece con le deroghe alle leggi
filloseriche.

Quindi non vedo inconvenienti nell'intervento
del Governo, se non vogliamo dargli *a priori*
una patente di sfiducia; ammesso lo spirito della
legge, opino che non si debba privar il Governo
della facoltà da me accennata.

Per concludere ed in risposta all'onorevole
Prinetti, dico, che il giudizio dei tecnici è con-
corde nell'ammettere un grave pericolo nel tra-

sperto della foglia dei gelsi, non perchè l'in-
setto soglia abbarbicarsi alla foglia stessa, ma
perchè, nei trasporti menzionati, vengono com-
prese molte parti di piante, come la corteccia
e via dicendo. Sicchè non so persuadermi, per-
chè il giudizio dei tecnici non dovrebbe esser
tenuto nel debito conto. E al postutto, dacchè
s'invoca l'intervento del Governo, dacchè il Go-
verno si sobbarca ad oneri considerevoli, a di-
fesa della infezione crittogamica, non mi par con-
veniente di limitare, *a priori*, la sua azione, in
guisa da renderla irrazionalmente inefficace. Per-
sisto, quindi, nella mia proposta, che la vota-
zione sia fatta per divisione.

Presidente. Sta bene voteremo per divisione.

“ Art. 8. È data facoltà al Ministero di agri-
cultura, industria e commercio di proibire la
esportazione di piante o parte di piante dalle zone
dichiarate infette. ”

Pongo a partito questo primo capoverso; chi
lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Leggo, ora, il secondo capoverso, di cui l'ono-
revole Ponti ed altri propongono la soppressione.

“ Durante la stagione della bachicoltura non
potrà essere vietato il trasporto della foglia di
gelso da una ad altra località. ”

“ È data facoltà al Governo di prendere nei li-
miti sanciti dalla presente legge ogni altro prov-
vedimento inteso ad impedire la diffusione del-
l'insetto. ”

Coloro che approvano la soppressione del se-
condo capoverso, voteranno contro.

Cucchi Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Siamo in votazione, non posso
darle la facoltà di parlare. (*Interruzioni*).

Dunque l'onorevole Ponti ed altri propongono
la soppressione del secondo capoverso, il che
equivale a votar contro.

Porrò a partito l'affermativa.

Coloro che vogliono mantenuto il secondo capo-
verso, sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, il capoverso se-
condo è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 8 nel suo complesso.
Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 9. È data facoltà al Governo di pub-
blicare con decreto reale il regolamento per la
esecuzione della presente legge. ”

Cucchi Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. In quanto sto per dire trovo un alleato nell'onorevole Ercole. *(Si ride)*.

Non è conveniente che, in una legge, si dica "è data facoltà al Governo di pubblicare un regolamento", quando questa facoltà è conferita al Governo dello Statuto.

Se si vuole che l'articolo dica qualche cosa di speciale, per esempio, che il regolamento dovrà essere pubblicato entro tre o sei mesi, sta bene: se si vuole prescrivere nella legge che venga consultato un grande Corpo dello Stato, sta bene: ma dire nella legge che è data facoltà al Governo di pubblicare il regolamento è cosa sconveniente, perchè codesta è una facoltà che non è possibile togliere ad esso.

Quindi, o si sopprima l'articolo, oppure si dica: "Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà pubblicato il regolamento per l'esecuzione della medesima."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. La questione sollevata dall'onorevole Cucchi è più grave di quel che non sembri a primo aspetto.

L'inserzione nella legge di un articolo che dia facoltà al governo di fare il regolamento, implica la concessione di una qualche maggior larghezza oltre le facoltà ordinarie che ha il potere esecutivo di fare i regolamenti in esecuzione delle leggi. Ora è stato interpretato che quando non c'è niente di preciso per il tempo dell'applicazione del regolamento, il Governo possa via via modificare di seguito i suoi regolamenti; mentre quando nella legge vi sia la parola "contemporaneamente" o una data precisa per la pubblicazione del regolamento in applicazione della legge, il Governo abbia facoltà di fare e pubblicare una volta sola il regolamento, e pubblicato non possa più mutarlo. *(Denegazioni)*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

Ercole. Non credevo veramente di essere costretto, ancora una volta, a ripetere, in questa Camera, la stessa preghiera che rivolsi altra volta al Governo, cioè, di sopprimere nei disegni di legge l'articolo che include la facoltà da darsi al Governo per la pubblicazione del regolamento. Pareva, infatti, cosa assodata e stabilita, in specie dopo il parere in questo senso espresso dalle nostre Corti di Cassazione ed anche dal Consiglio di Stato.

Possiamo noi fare una legge, e, poi, dire al po-

tere esecutivo di fare degli articoli che la modifichino? Mai più; lo Statuto prescrive che spetta al Governo di compilare i regolamenti per applicare le leggi, ma *senza sospenderne l'osservanza o dispensarne*. Dunque entriamo in una via sicura. La legge che votiamo sappiamo che cosa è: il potere esecutivo faccia il regolamento per la esecuzione della legge rimanendo nei termini dello Statuto. Ho sostenuto questa tesi diverse volte e la Camera mi ha anche dato ragione; mi fa senso, ora, che il potere esecutivo non rammenti che questa questione è stata già risolta. Prego, perciò, il Governo di consentire la soppressione dell'articolo e di disporre perchè non si presenti più al Parlamento un articolo di questa specie.

Sarei lieto di ottenere questo risultato, che entrasse nelle nostre consuetudini di non confondere i diritti del potere legislativo con quelli del potere esecutivo.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Consento nelle osservazioni fatte dall'onorevole Ercole e accetto che l'articolo sia soppresso.

Casati, relatore. La Commissione accetta essa pure.

Presidente. Allora rimane soppresso l'articolo 9. Articolo 10, che diventa 9.

"Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e di quelle che saranno emanate dal Governo in esecuzione di essa, saranno punite con la multa estensibile a lire duecentocinquanta, salve le sanzioni penali che siano applicabili in virtù delle leggi generali dello Stato."

(È approvato).

Si procederà, oggi, in principio della seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima).

Si dà lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge il disegno di legge: *(Vedi Stampato 56 A)*.

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare.

Zucconi. Veggo, con piacere, venire in discussione dinanzi alla Camera il presente disegno di

legge, il quale concorda coi principii e le norme che servirono di base alla legge sull'affrancazione delle servitù di pascolo delle provincie ex pontificie.

Debbo, anzi, ringraziare l'onorevole relatore delle cortesie parole che ha rivolto alla relazione che scrissi per quel disegno di legge, rammentandolo nella sua. Ed è, appunto, per l'amore che sento per questo argomento e per il desiderio che la legge riesca la più perfetta che sia possibile, che mi permetto di presentare alcune osservazioni alla Commissione e al ministro, pregandoli di volere accettare un piccolo emendamento a questa legge e perchè mi diano uno schiarimento.

Nell'articolo 3º, che è uno di quelli i quali formano la base di tutto il sistema adottato in questa legge, si dice che è in facoltà della Giunta di arbitri di circoscrivere le indennità, dovute agli abitanti di Tatti, ad una o due tenute o a parte di esse, qualora queste possano meglio soddisfare ai bisogni della popolazione.

È un'espropriazione, che evidentemente si fa nell'interesse della popolazione, e alla quale io faccio plauso. Però per la indennità da darsi ai proprietari si dispone che, in tal caso, i proprietari delle tenute espropriate hanno diritto al pagamento di un canone, il cui ammontare sarà determinato, dalla Giunta d'arbitri, in base al valore del fondo depurato dall'onere della servitù; ed il canone sarà ad essi pagato dai proprietari delle altre tenute in proporzione e secondo l'entità dei rispettivi possessi, già soggetti alla servitù stessa.

Qui, come la Camera vede, si fa ad alcuni proprietari una posizione un poco difficile; poichè, mentre essi restano privi dei possessi loro, vengono indennizzati mediante il pagamento di canoni a carico non di uno ma di più proprietari, i quali restano liberati dalla servitù, mediante la cessione in indennità delle tenute dei proprietari espropriati.

I proprietari espropriati sono per tal modo costretti a rivolgersi a tutti gli altri proprietari delle preselle, e siccome queste preselle possono esser molte, così i proprietari espropriati si sottopongono all'incomodo di esigere questo canone da molti debitori ed a tutti i fastidi, che derivano da questo sistema.

Il proprietario, che prima possedeva una tenuta di cui viene espropriato, e che da questa unicamente traeva la rendita, sarà obbligato a rivolgersi a sei, a sette, a dieci debitori, i quali gli dovranno un piccolo canone.

La Camera vede come la condizione, che si fa ai proprietari espropriati sia molto onerosa. Noi dobbiamo rispetto agli utenti, tutelare l'utile pubblico, facendo agli utenti tutto le possibili agevolezze, ma dobbiamo anche aver riguardo al diritto dei proprietari.

Mi pare per ciò lecito di domandare: non sarebbe più logico, e più consentaneo alla giustizia, che la comunità stessa, la quale sovrintende a tutta quest'operazione, e rappresenta gli utenti, si addossasse il debito del canone, esigendolo poi essa dai rispettivi debitori?

Questo è un dubbio che io sollevo, ma non intendo con ciò fare una proposta; poichè, dico il vero, io non pratico del comune di Tatti, come sono l'onorevole relatore, ed i membri della Commissione che ha studiato questo argomento, non mi arrischio di fare una proposta, che per sè stessa è grave, poichè viene ad addossare al comune un onere, che la Commissione ha voluto gravasse invece sui rispettivi proprietari. Però non posso a meno di non osservarlo, perchè, nei limiti della giustizia, io credo che in qualche modo bisognerebbe provvedere. Questo è lo schiarimento che domando.

Ora vengo alla proposta che io sono per fare, la quale son certo che non incontrerà ostacoli, nè da parte dell'onorevole ministro d'agricoltura, nè da parte della Commissione, perchè mi baso sopra antecedenti, che io passo a richiamare.

Quando si è approvata l'ultima modificazione alla legge sulle servitù di pascolo e di legnatico per le provincie ex pontificie, il Senato del regno ha creduto necessario di fare alcune aggiunte, oltre quelle che la Camera aveva apportate al progetto. Queste aggiunte riguardano la composizione della Giunta d'arbitri.

L'esperienza ha dimostrato come sia necessario aggiungere ai componenti della Giunta dei supplenti, nel caso che i titolari siano impediti di funzionare; nel disegno di legge in discussione non si provvede a questo caso. Quindi io proporrei di trascrivere nell'attuale disegno di legge le stesse disposizioni, che la Camera ha approvato, e le altre che il Senato aggiunse al disegno di legge sulla abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex pontificie, e che spero che fra poco passeranno in legge, sui supplenti della Giunta di arbitri, sul tempo pel quale tanto il presidente della Giunta quanto i due arbitri debbano funzionare, perchè per gli arbitri nulla è disposto nel progetto, e finalmente sulla rieleggibilità degli arbitri scaduti.

Concretando queste mie aggiunte, che prego

la Commissione di far sue, perchè io non posso presentarle mancandomi la firma di dieci deputati, proporrei che all'articolo 7, dove è parola della composizione della Giunta di arbitri, si dica che i due arbitri sono eletti per un biennio, o poi si aggiunga che tanto al presidente quanto ai due arbitri è dato un supplente nei modi e con le forme del comma precedente, ed infine che il presidente, i due arbitri e i supplenti possono essere rieletti.

Son queste le osservazioni che faccio sull'articolo 7 della legge, che riguarda la composizione della Giunta di arbitri, e dopo ciò non ho nulla da aggiungere, augurandomi che anche questo disegno di legge diventi legge dello Stato, riconfermando così i salutarî principii, che noi abbiamo potuto introdurre per l'abolizione delle servitù di pascolo.

Presidente. L'onorevole Luciani ha facoltà di parlare.

Luciani, relatore. Debbo dichiarare a nome mio e della Commissione che, se il ministro non fa difficoltà, accetto di buon grado le aggiunte che all'articolo 7 propone l'onorevole Zucconi, inquantochè esse lo completano.

Devo dare poi uno schiarimento all'onorevole Zucconi (sebbene egli non faccia su questo punto alcuna proposta) circa al disagio in cui egli crede che si troveranno i proprietari, che cedono i loro terreni agli utenti, e debbono riscuotere poi dagli altri proprietari affrancati i relativi canoni.

Debbo dare prima di tutto uno schiarimento di fatto per le informazioni che ha la vostra Commissione ed è questo: come l'onorevole Zucconi ha ben compreso, il disegno di legge si basa in gran parte sull'articolo 9 della legge 1888.

Sta in fatti che il concetto della Commissione, che è quello di devolvere agli utenti un terreno unito vicino all'abitato si esplicherà colla devoluzione di questi terreni per parte di un solo proprietario.

Egli dice: questo proprietario avrà un gran disagio nell'andare a battere alla porta dei vicini; quindi disagio per disagio (se ho ben compreso il suo concetto) potrebbe addossarselo la comunità.

Veramente piuttosto che alla comunità, la quale ha già molto da fare nel regolare quest'esercizio, questo disagio è bene darlo a quei due proprietari o a quel proprietario, il quale in fondo avrà 7 o 8 debitori là nel posto, che gli pagheranno il rispettivo canone.

Per conseguenza io credo che, dopo questo schia-

ramento, l'onorevole Zucconi si adatterà al disegno di legge qual'è stato proposto.

D'altra parte egli non ha fatto alcuna proposta.

Infine poichè questa legge mira a distruggere certe proprietà promiscue, è pure necessario che qualche disagio gli affrancati subiscano; è impossibile che si possa arrivare in fondo a questa grave materia dei diritti promiscui, senza che si stabiliscano canoni, che saranno esatti con più o meno pena.

Comunque sia il concetto della ripartizione di questi corrispettivi, di questi canoni, ammetterà il nostro collega che sia stato opportunissimo, perchè ad una popolazione povera non potevamo attribuire delle particelle sparse qua e là dei piccoli campi, od un prezzo in contanti, che presto sarebbe stato sciupato.

Il concetto che abbiamo applicato è quello dell'articolo 9 della legge del 1888; articolo 9 sul quale fu fatta così lunga e dotta discussione: cioè, che, quando si tratta di sciogliere un diritto di legnatico, bisogna attribuire agli utenti fondi dove si possa far legna e non canoni. Che se questi canoni saranno esatti con qualche sforzo di più o di meno, non sarà poi un gran male.

Conseguentemente, io insisto nella proposta che fa la Commissione.

Presidente. Onorevole ministro...

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Zucconi riguardano, più che la discussione generale della legge, gli articoli 3 e 7. Riconosco che le sue osservazioni sono gravissime.

Trovai la legge in istato di relazione; e consentii che venisse innanzi alla Camera, così come era proposta. Se è opera civile svincolare i possessi dalle vecchie servitù che li inceppano, d'altra parte codesto svincolo deve farsi in guisa che siano rispettati tanto i diritti degli utenti quanto quelli dei proprietari.

L'articolo 3, di fatto, va oltre questi limiti e contrasta in certo modo alle norme che devono presiedere al proscioglimento dei possessi promiscui. Quel che si fa è una vera espropriazione, perocchè voi non accordate agli utenti una parte dello stabile, che equivalga al valore della servitù; ma in certi casi le ragioni degli utenti si concentrano sopra tutta o parte di una o più tenute, e ciò per facilitarne l'uso agli utenti, ed evitare reciproci incomodi e nuove servitù di passo.

Ora, che questo possa essere comodo agli utenti, nessuno può dubitare; ma parmi che si ecceda

a danno de' proprietari. Bisogna perciò troyar un qualche temperamento che concili l'utilità della proposta di concentrare questi diritti in una determinata zona di terreno colla ragione dei proprietari di venire equamente indennizzati.

Per cui io pregherei l'onorevole relatore, e pregherei l'onorevole preopinante di voler riservare questa quistione al momento in cui discuteremo gli articoli.

Intanto, per l'ora tarda, potremo concludere ora la discussione generale.

Quando poi si riprenderà la discussione degli articoli credo che potremo accordarci in una formula, che risponda alle osservazioni giustissime fatte dall'onorevole Zucconi. Al quale io voglio rivolgere una sola parola.

Ho espresso altra volta il mio pensiero su quelli che egli disse metodi nuovi per lo scioglimento di questi antichi vincoli.

Feci allora le mie riserve e debbo tornarle a fare. Potranno essere eccellenti codesti metodi nuovi; ma per me preferisco gli antichi, i quali hanno pure il suggello dell'esperienza e furono dettati con grande prudenza civile.

Quando vi allontanate da essi, voi vedete a quali conseguenze si va incontro: vi imbattete in difficoltà grosse, in violazioni del diritto dei singoli, alle quali poi dobbiamo rimediare alla meglio.

Fatte queste riserve, non aggiungo altro, ed insisto perchè sia chiusa la discussione generale, riservandomi di studiare e di proporre di accordo con la Commissione le modificazioni da introdurre negli articoli ragionevolmente criticati dall'onorevole Zucconi.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. La discussione degli articoli è rimandata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conservazione del Palazzo di S. Giorgio in Genova.

Presidente. Intanto si può procedere oltre nell'ordine del giorno il quale reca: " Discussione del disegno di legge; conservazione del palazzo di S. Giorgio in Genova. "

Su questo disegno di legge non vi sono oratori iscritti.

Si dà lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge (V. Stampato n. 66-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Breve pausa*).

Se niuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

" Art. 1. Il Palazzo delle Compere di San Giorgio in Genova è dichiarato monumento nazionale. "

(*È approvato*).

" Art. 2. Le disposizioni delle RR. Patenti 4 agosto 1835, della legge 17 luglio 1861, n. 345, e della legge 3 luglio 1884, n. 2519, in quanto possono riguardare la demolizione dell'avancorpo del suddetto Palazzo, sono abrogate. "

(*È approvato*).

" Art. 3. La spesa necessaria all'esecuzione e della presente legge sarà ripartita in quattro esercizi e sostenuta a carico dei proventi contemplati dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554. "

(*È approvato*).

È presente l'onorevole ministro della guerra?

(*Non è presente*).

Non essendo presente il ministro della guerra, la discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 4 dicembre 1879, n. 5168 concernenti gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre del 1848-49 sarà inviata ad altra seduta. Si potrebbero ora discutere i due disegni di legge per autorizzare provincie e comuni ad eccedere la sovrainposta fondiaria.

Voci. Sì! sì!

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alle provincie di Ancona, Palermo ed Udine di eccedere la sovrinposta ai tributi diretti.

Presidente. Siccome l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno non è presente, sostiene la discussione l'onorevole ministro delle finanze?

Colombo, ministro delle finanze. Sì! sì!

Presidente. Allora si dà lettura del disegno di legge:

" *Articolo unico.* Le Provincie indicate nell'elenco che segue sono autorizzate, ad eccedere con la sovrinposta ai tributi diretti per l'anno 1891 il rispettivo limite medio del triennio

1884-85-86, applicandola nell'ammontare indicato per ciascuna provincia nell'elenco medesimo :

N. d'ordine	PROVINCIA	Sovrimposta da autorizzarsi per l'anno 1891	
		Somma effettiva	Aliquota
1	Ancona	840,669. 46	0. 63
2	Palermo	2,298,423. 48	0. 7398
3	Udine	960,542. 67	0. 6166

Se niuno chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, procederemo oggi in principio di se-

duta alla votazione a scrutinio segreto anche su questo disegno di legge.

Verrebbe ora l'altro disegno di legge: Autorizzazione a 10 Provincie ed a 286 Comuni per eccedenza di sovrimposta, ma stante l'ora tarda sarà rinviato.

Fisseremo poi un'altra seduta mattutina per la discussione dei disegni di legge, che non poterono esser discussi in questa seduta.

La seduta termina alle 12.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1891. — Tip. della Camera dei Deputati.